



# Comune di Cupra Marittima

## Provincia di Ascoli Piceno

**COPIA**

### ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 148 DEL 14-12-2020

**Oggetto:** LOTTERIA ATTIVITA' COMMERCIALI NATALE 2020 - REALIZZAZIONE CONGIUNTA CON LA LOCALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO - INDIRIZZI.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di dicembre alle ore 13:00, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

|                                |                  |          |
|--------------------------------|------------------|----------|
| <b>PIERSIMONI ALESSIO</b>      | <b>SINDACO</b>   | <b>P</b> |
| <b>SPINA LUCIO</b>             | <b>ASSESSORE</b> | <b>P</b> |
| <b>LUCIANI DANIELA</b>         | <b>ASSESSORE</b> | <b>A</b> |
| <b>IMBERTI FAUSTO GIOVANNI</b> | <b>ASSESSORE</b> | <b>P</b> |
| <b>SACCHINI ELEONORA</b>       | <b>ASSESSORE</b> | <b>P</b> |

ne risultano presenti n. 4 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

Considerato il particolare periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo è intenzione dell'Amministrazione Comunale, organizzare, durante le festività natalizie, a supporto di tutte le attività commerciali ed artigianali operanti sul nostro territorio, una lotteria che le coinvolga e che contribuisca a rivitalizzare il commercio dell'intera comunità cuprense;

Dato atto che, per consentire una programmazione dei vari eventi altrimenti sempre più difficilmente sostenibile con le sole risorse comunali, l'Amministrazione Comunale intende attivarsi per la ricerca di collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per consentire la realizzazione degli stessi compresa la progettazione in oggetto;

Vista la positiva esperienza delle passate edizioni, evidenziata anche dalla scelta di realizzare congiuntamente la manifestazione con una associazione esterna, affidando a questa una parte della gestione operativa dell'evento e relativi fondi necessari per far fronte alle conseguenti incombenze, che ha permesso un risparmio di spesa e notevole snellimento burocratico;

Sentito in merito l'Assessore alle Attività Produttive Vice Sindaco Lucio Spina il quale fa presente di aver raggiunto accordi con l'Associazione Pro Loco di Cupra Marittima rivolti alla realizzazione congiunta dell'iniziativa;

Vista la nota del Presidente della citata associazione con la quale è stata dichiarata ufficialmente la disponibilità ad assumere l'incarico di co-progettazione e di sottostare a tutte le direttive che saranno impartite dall'Assessore alle Attività Produttive, rendicontando quotidianamente allo stesso tutte le operazioni che saranno effettuate e presentando, infine, il rendiconto economico finale idoneamente documentato;

Considerato che l'Associazione turistica "Pro Loco" di Cupra Marittima ha sempre collaborato e gestito congiuntamente al Comune varie manifestazioni con comprovata serietà e capacità organizzativa e gestionale ed inoltre non persegue scopi di lucro, come si evince dallo Statuto della medesima depositato agli atti comunali;

Sentite le direttive dell'Assessore alle Attività Produttive, volte ad affidare all'Associazione "Pro loco" di Cupra Marittima la realizzazione congiunta della "Lotteria Attività Commerciali Natale 2020" mediante incarico di co-progettazione prevedendo una spesa complessiva di euro 2.000,00 circa;

Dato atto che il programma dell' iniziativa è stato così predisposto:

- Consegna gratuita di biglietti in numero limitato da parte della Proloco ai commercianti che aderiranno al progetto (il n. di biglietti sarà stabilito dagli enti organizzatori);
- Ciascun commerciante aderente dovrà stabilire le modalità di consegna di detti biglietti alla propria clientela. Tale modalità dovrà essere comunicata alla Proloco ed esposta all'interno della propria attività;
- L'estrazione dei premi, che consisteranno in buoni acquisto da spendere c/o le attività aderenti, avverrà il giorno Domenica 10 Gennaio in diretta youtube sul canale del Comune.

Viste le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Verificato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire, e che i servizi predetti non risultano presenti nel Mercato Elettronico della CONSIP;

Considerato che, nel caso specifico di cui alla presente proposta, non si tratta dell'affidamento di prestazione di un servizio da sottostare alle normative in materia e al Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori in economia e l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia, ma della semplice realizzazione congiunta di un evento nell'ambito della stretta collaborazione tra Comune e Pro Loco e della convenzione in essere tra le parti, che prevede la corresponsione di un contributo economico ed eventuale fornitura di materiale ed attrezzature.

Considerato che, in relazione al citato contributo economico da concedere alla Pro loco per la collaborazione prestata, è da sottolineare che:

1) Evidenziato, in relazione al divieto di spese di sponsorizzazione posto dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122, che la magistratura contabile, in sede consultiva, ha chiarito che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 Cost.;

2) Rilevato che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/2010)

;

3) Rilevato, altresì, che in altre occasione il medesimo organismo contabile ha affermato "*sono da ritenersi ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o, comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività*" (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, parere n. 371/2011);

4) Verificato che con altra pronuncia la Corte dei Conti così si è espressa: "*sono tuttora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività*" (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, parere n. 11/2011);

5) Preso atto che, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto

1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

;

6) Rilevato che nel caso specifico si tratta di un contributo ad un'associazione locale per lo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate);

7) Dato atto altresì che l'iniziativa non rientra tra quelle per le quali trova applicazione la legge 13.08.2010 n. 136;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per appello nominale;

## **DELIBERA**

Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'atto di indirizzo che prevede:

1. Di procedere, per le motivazioni riportate in narrativa, alla realizzazione congiunta mediante co-progettazione della "Lotteria Attività Commerciali Natale 2020" con l'Associazione Turistica "Pro Loco" di Cupra Marittima che firma per accettazione la presente deliberazione;

2. Di prevedere a tal fine, quanto segue:

- l'erogazione alla predetta Associazione della somma necessaria alla gestione operativa e copertura delle varie spese di organizzazione assegnate alla stessa nella misura massima di euro 2.000,00 con l'obbligo di presentare, al termine dell'evento, il consuntivo di spesa opportunamente corredato da valida documentazione;
- l'erogazione alla predetta Associazione del contributo concesso avverrà con un acconto del 50%, mentre il saldo sarà liquidato solo a seguito della presentazione del rendiconto relativo alle spese sostenute;
- la compartecipazione dell'Amministrazione comunale mediante le incombenze organizzative generali, contatti, reperimento location dove avverrà la consegna dei biglietti ai commercianti, sotto la direzione dell'Assessore alle Attività Produttive;

Di autorizzare il responsabile del servizio competente all'adozione degli atti conseguenti e necessari per dare attuazione al presente atto di indirizzo;

Di impegnare la spesa di € 2.000,00 al capitolo 221 – int. 01.01-1.04.04.01.001 "Contributi ad Associazioni per organizzazione manifestazioni settore commercio" del Bilancio 2020/2022;

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per appello nominale, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 153 DELL'ANNO 02-12-2020  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 02-12-020

Il Responsabile del servizio  
**F.to ARCH. LUCA VAGNONI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 02-12-020

Il Responsabile del servizio  
**F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to PIERSIMONI ALESSIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

*Dalla residenza municipale, li, 19-01-2021*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

---

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

*Dalla residenza municipale, li, 19-01-2021*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. STEFANO ZANIERI